

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 21 del 19 maggio 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24 (DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009)

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo che la Regione esercita sulle funzioni conferite ai comuni in materia di bonifica, nonché il supporto tecnico e amministrativo da fornire agli stessi e le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni conferite.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le attività descritte sono svolte dalla Regione con le risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2009)

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 104/2023, individua, nell'ambito delle attività di bonifica dei siti contaminati, le ulteriori funzioni amministrative disciplinate nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo V (Bonifica dei siti contaminati), conferite ai comuni e cioè quelle previste dagli articoli 242-bis, 242-ter, 249 e 241.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le funzioni amministrative oggetto del conferimento sono riconducibili a quelle previste dall'articolo 242 del medesimo decreto legislativo, già trasferite ai comuni dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), successivamente richiamata dall'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati). Si tratta infatti di procedimenti di bonifica semplificati (articoli 242-bis e 249) ovvero di ipotesi particolari (Interventi di bonifica di aree agricole - articolo 241 e interventi ed opere nei siti oggetti di bonifica - articolo 242-ter) che debbono essere allocati in capo all'ente locale deputato già dal 2006 allo svolgimento dell'attività di bonifica di siti contaminati.

Si precisa inoltre che l'articolo 22 del d.l. 104/2023 pone comunque a carico della Regione l'onere di esercitare poteri di indirizzo, coordinamento e controllo e di garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni nelle operazioni di bonifica.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

L'articolo 3 pone a carico della Giunta regionale l'onere di adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il provvedimento per la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nonché di supporto tecnico-amministrativo.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Monitoraggio sull'attuazione della legge)

L'articolo 4 introduce l'onere per la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e poi con cadenza biennale, di trasmettere all'Assemblea legislativa regionale informazioni relative ai procedimenti di bonifica attivati e le eventuali criticità emerse.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.